COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

VI.

SEDUTA DI VENERDÌ 22 MAGGIO 1959

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **LUCIFREDI**

INDICE

PAG.

Proposte di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

DURAND DE LA PENNE: Riordinamento di alcuni servizi e adattamento degli organici del personale direttivo amministrativo del Ministero della difesa (44) . . 35

PRESIDENTE 35

CERVONE: Norme interpretative della legge 22 dicembre 1957, n. 1234. (*Urgenza*). (262) 37

PRESIDENTE 37, 38, 39, 40

TOZZI CONDIVI 37

BERRY, *Relatore* 37, 38, 39, 40

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per la riforma burocratica* 39

GULLO 40

Votazione segreta:

PRESIDENTE 41

La seduta comincia alle 9,10.

BERRY, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Durand de la Penne: Riordinamento di alcuni servizi e adattamento degli organici del personale direttivo amministrativo del Ministero della difesa (44).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Durand de la Penne: « Riordinamento di alcuni servizi e adattamento degli organici del personale direttivo amministrativo del Ministero della difesa ».

Come gli onorevoli colleghi ricordano, nella precedente seduta, chiusa la discussione generale, si stabilì di rinviare alla seduta odierna l'esame degli articoli di tale proposta di legge.

Poiché agli articoli 1, 2, 3 e 4 non sono stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Presso il Ministero della difesa sono istituite le seguenti Direzioni generali rette da impiegati civili:

Esercito: Direzione generale delle pensioni, in sostituzione dell'Ispettorato delle pensioni;

Marina: Direzione generale delle pensioni;

Aeronautica: Direzione generale dei Servizi amministrativi.

Alla Direzione generale dei Servizi amministrativi dell'Aeronautica sono demandate le funzioni ispettive che le vigenti norme non riservino al personale militare, il servizio contenzioso amministrativo e quello della determinazione degli stipendi e degli assegni del personale militare e civile.

(*È approvato*).

ART. 2.

L'organico del personale della carriera direttiva amministrativa dell'Esercito, di cui al quadro 12-*a* allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, è sostituito dal seguente:

Coefficiente	Qualifica	Organico
900	Direttori generali	3
670	Ispettori generali	16
500	Direttori di divisione	39
402	Direttori di sezione	50
325	Consiglieri di 1ª classe	63
271	Consiglieri di 2ª classe	105
229	Consiglieri di 3ª classe	
		276

Nulla è innovato per quanto riguarda la surrogazione nel ruolo organico dei funzionari della carriera direttiva amministrativa dell'Esercito, di qualifica non superiore a direttore di divisione, destinati alle funzioni di ispettori centrali di zona, prevista dall'articolo 6 del regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1635, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2222, dall'articolo 3 del regio decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1301, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1938, n. 2234, e dall'articolo 3 del regio decreto 20 novembre 1939, n. 1851.

(*È approvato*).

ART. 3.

L'organico del personale della carriera direttiva amministrativa della Marina, di cui al quadro 12-*b* allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, è sostituito dal seguente:

Coefficiente	Qualifica	Organico
900	Direttori generali	3
670	Ispettori generali	6
500	Direttori di divisione	23
402	Direttori di sezione	26
325	Consiglieri di 1ª classe	29
271	Consiglieri di 2ª classe	52
229	Consiglieri di 3ª classe	
		139

(*È approvato*).

ART. 4.

L'organico del personale della carriera direttiva amministrativa dell'Aeronautica, di cui al quadro 12-*c* allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, numero 16, è sostituito dal seguente:

Coefficiente	Qualifica	Organico
900	Direttori generali	2
670	Ispettori generali	7
500	Direttori di divisione	25
402	Direttori di sezione	34
325	Consiglieri di 1ª classe	47
271	Consiglieri di 2ª classe	86
229	Consiglieri di 3ª classe	
		201

Nulla è innovato per quanto riguarda la surrogazione nel ruolo organico dei funzionari della carriera direttiva amministrativa dell'Aeronautica di qualifica non superiore a direttore di divisione, destinati alle ispezioni sul funzionamento dei servizi contabili amministrativi, prevista dall'articolo 1 del regio decreto 9 luglio 1936, n. 1748.

(*È approvato*).

ART. 5.

I posti che con l'entrata in vigore della presente legge, saranno comunque disponibili nelle qualifiche di direttore di divisione, di direttore di sezione e di consigliere di 1ª classe dei ruoli delle carriere direttive considerati dalla presente legge e quelli che risul-

teranno disponibili nelle qualifiche stesse per effetto delle variazioni apportate agli organici delle qualifiche rispettivamente superiori, saranno conferiti mediante scrutinio di merito comparativo.

Il presentatore della proposta di legge, onorevole Durand de la Penne, in seguito ai rilievi mossi a tale articolo, in sede di discussione generale, ne ha proposto la soppressione.

Pongo pertanto in votazione tale emendamento soppressivo.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Cervone ed altri: Norme integrative della legge 22 dicembre 1957, n. 1234 (262).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Cervone, Quintieri e Iozzelli: « Norme integrative della legge 22 dicembre 1957, n. 1234 ».

Gli onorevoli colleghi certamente ricordano che in una delle precedenti sedute venne decisa la nomina di un Comitato ristretto per l'esame di una serie di proposte di legge riguardanti, tutte, la promozione degli impiegati statali nei vari gradi della carriera; fra queste, anche la n. 262, d'iniziativa del deputato Cervone che è oggi all'ordine del giorno. Il Comitato ristretto, attraverso numerose riunioni, è pervenuto alla decisione di stralciare la proposta di legge n. 262 dal complesso degli altri provvedimenti, ritenendo che debba essere trattata autonomamente rispetto agli altri progetti che saranno discussi, invece, in una delle prossime sedute. Lo stesso Comitato ristretto ha redatto un nuovo testo, concordato con il Governo. La discussione avverrà, pertanto, sul nuovo testo che è stato tempestivamente portato a conoscenza degli onorevoli deputati componenti la Commissione.

A questo punto, debbo comunicare che l'onorevole Tozzi Condivi, non condividendo i criteri seguiti dal Comitato ristretto, ha ritenuto di dover chiedere di essere sostituito nella sua veste di relatore del provvedimento. Dopo aver vanamente pregato l'onorevole Tozzi Condivi di desistere da tale proposito, e dopo averlo ringraziato per il contributo di lavoro da lui dato anche in questo settore, con la sua ben nota passione, ho dovuto, sia pure con rammarico, accogliere la sua richiesta; di conseguenza ho affidato all'onorevole Berry l'incarico di svolgere la relazione sul nuovo testo sottoposto all'esame della Commissione.

TOZZI CONDIVI. Mi sia consentito di spiegare, molto brevemente, i motivi che mi hanno indotto a rinunciare all'incarico affidatomi. Ho ritenuto di ravvisare nella proposta di legge n. 262 principî identici a quelli contenuti nelle altre proposte di legge che il Comitato ristretto sta esaminando; avrei desiderato pertanto che non se ne fosse decisa la discussione separata, sull'esempio di quanto già avvenne, purtroppo, nella precedente legislatura, allorché si giunse all'approvazione della proposta di legge n. 2590, divenuta legge n. 1234 del 22 dicembre 1957, mentre altre analoghe proposte di legge non riuscirono compiere il loro *iter* parlamentare. Oggi, come già allora, seguendo lo stesso procedimento, alcuni di noi, ed io stesso, in particolare, nella mia qualità di relatore, vengono a trovarsi in condizione di grave imbarazzo nei confronti degli interessati ai provvedimenti, i quali da anni invocano un'adeguata soluzione del problema delle promozioni.

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Berry, ha facoltà di svolgere la relazione sul nuovo testo della proposta di legge n. 262.

BERRY, *Relatore*. Sento il dovere di dichiarare, anzitutto, che ho ritenuto di poter accettare l'incarico di relatore, poiché non condivido affatto il punto di vista e le perplessità dell'onorevole Tozzi Condivi. La proposta di legge sottoposta all'esame della Commissione non è altro infatti che la conseguenza diretta della proposta di legge numero 2590, divenuta legge n. 1234 del 22 dicembre 1957, la quale, nella sua pratica attuazione, ha posto in evidenza non poche lacune, determinando una grave sperequazione ai danni di coloro che accedono alla carriera direttiva. Ovvia, pertanto, la necessità di eliminare gli inconvenienti via via lamentati, allo scopo di risolvere in modo definitivo un problema rimasto in sospeso per diversi anni.

Orbene, poiché la formulazione della proposta di legge Cervone, in sede di esame da parte del Comitato ristretto, non è apparsa del tutto adeguata alle esigenze di perequazione fra gli appartenenti alle carriere di concetto e quelli delle carriere speciali, si è ritenuto opportuno di rielaborarne il testo e si è, così, pervenuti, in collaborazione con gli uffici competenti dei Ministeri interessati, alla formulazione del nuovo testo sottoposto oggi all'esame della Commissione.

Il provvedimento concerne gli impiegati delle carriere speciali, inquadrati alla data del 1° luglio 1956 nelle qualifiche di segretario, segretario aggiunto, vicesegretario od equiparato, ed è applicabile anche nei confronti di coloro che a tali qualifiche siano giunti, successivamente a detta data, per mezzo dei previsti esami, o che vi siano pervenuti, mediante scrutinio per merito comparativo, purché in tal caso, abbiano al loro attivo una anzianità di servizio almeno dal 23 marzo 1939. Per questi impiegati, due sono i mezzi atti a farli accedere alla qualifica iniziale della carriera direttiva, la quale comprende le qualifiche di ispettore generale e compartimentale, direttore di prima e seconda classe, vice direttore ed altre corrispondenti; un mezzo è quello costituito dallo scrutinio per merito comparativo; l'altro è quello del concorso per esami, prescindendo dalle anzianità di servizio.

In merito alla ripartizione dei posti, si è stabilito che essa debba essere basata sul rapporto intercorrente fra il numero degli impiegati, aventi i requisiti necessari per la partecipazione allo scrutinio ed il numero di coloro che, pur provenendo dalla carriera di concetto dello stesso ruolo, non posseggano i titoli necessari all'ammissione allo scrutinio stesso, ma abbiano un'anzianità di servizio di nove anni nella carriera predetta e di un diploma di laurea o titolo equipollente, oppure di tredici anni di effettivo servizio e di semplice diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

L'entrata in vigore della legge, determinerà la revoca dei concorsi per esami e per esame speciale per la nomina a vice direttore o qualifica equiparata delle carriere speciali, già indetti, qualora, a detta data, non siano ancora iniziate le prove d'esame. Naturalmente ed in conseguenza, i posti disponibili per i concorsi che saranno eventualmente revocati, saranno poi conferiti con i sistemi previsti dal provvedimento in esame, vale a dire con lo scrutinio per merito comparativo e con il concorso per esami.

Inoltre, per gli impiegati pervenuti al grado IX di gruppo *B* entro il 30 giugno 1956, od in possesso alla stessa data della anzianità prescritta per l'ammissione a tale grado, i quali conseguano, la nomina a vice direttore o qualifica equiparata, il provvedimento in esame prevede la conferma di detta nomina a tutti gli effetti, fermo restando l'ordine di graduatoria al 1° luglio 1956.

Infine, per quanto riguarda l'eccedenza dei posti nella qualifica di vice direttore non ancora conferiti mediante l'esame speciale, il progetto di legge prevede la loro assegnazione con il primo scrutinio di merito che sarà effettuato, fermi restando, naturalmente, i benefici previsti per i « trentanovisti » dal secondo comma dell'articolo 366 del testo unico.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli:

ART. 1.

« Gli impiegati delle carriere speciali di cui alla parte II, titolo V, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che siano stati inquadrati al 1° luglio 1956 nella qualifica di segretario od equiparata, o che a tale qualifica siano successivamente pervenuti o pervengano ai sensi dell'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, oppure mediante gli esami previsti dall'articolo 362 del citato testo unico, possono conseguire la nomina a vice direttore, o qualifica equiparata, mediante:

a) scrutinio per merito comparativo, di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1234;

b) concorso per esami, di cui all'articolo 196 del testo unico sopra citato, prescindendo dalle anzianità stabilite dall'articolo stesso.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche agli impiegati in servizio almeno dal 23 marzo 1939, che abbiano ottenuto la promozione a segretario, o qualifica equiparata, delle carriere speciali mediante scrutinio per merito comparativo in applicazione dell'articolo 1 della legge 17 aprile 1957, n. 270 ».

Il richiamo al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, è proprio necessario?

BERRY, *Relatore*. Si tratta di una equiparazione a mio avviso più che giusta fra coloro che accedono alle carriere speciali e coloro che accedono alle carriere di concetto, e l'articolo 1 tende in sostanza all'attuazione di detta perequazione.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 1 del quale ho dato dianzi lettura.

(*È approvato*).

ART. 2.

La ripartizione dei posti da conferire mediante i sistemi di avanzamento previsti dalle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo, è effettuata, entro il limite delle disponibilità di organico, sulla base del rapporto tra il numero degli impiegati che hanno titolo a partecipare allo scrutinio, ed il numero degli impiegati della carriera di concetto dello stesso ruolo che non hanno i requisiti per essere ammessi allo scrutinio medesimo ma hanno compiuto, nella carriera predetta, nove anni di effettivo servizio, se muniti di diploma di laurea o titolo equipollente, ovvero tredici anni di effettivo servizio, se provvisti soltanto di diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

La frazione di posto superiore alla metà si considera come posto intero.

Non essendovi emendamenti, né osservazioni, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 3.

I concorsi per esami e per esame speciale per la nomina a vice direttore o qualifica equiparata dalle carriere speciali, indetti alla data di entrata in vigore della presente legge, saranno revocati qualora alla stessa data non siano state iniziate le prove d'esame. I posti già destinati ai concorsi revocati sono conferiti a norma del precedente articolo 1.

Nei confronti degli impiegati che conseguono la nomina a vice direttore o qualifica equiparata ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, i quali siano pervenuti al grado 9° di gruppo *B* entro il 30 giugno 1956, o che alla stessa data fossero in possesso dell'anzianità prescritta per la ammissione ai normali concorsi per esami per la promozione a tale grado, la suddetta nomina è riportata a tutti gli effetti al 1° luglio 1956, ferma l'ordine di graduatoria.

BERRY, *Relatore*. Per ragioni di tecnica legislativa, riterrei opportuno staccare dal complesso dell'articolo l'intero primo comma, il quale potrebbe formare, a mo' di conclusione, l'articolo 5 del provvedimento.

Proporrei inoltre di sostituire nel secondo comma le parole « entro il 30 giugno 1956 », con le altre « con decorrenza non posteriore al 30 giugno 1956 ».

PRESIDENTE. Gradirei sapere se la norma riguardante la nomina da riportare a tutti gli effetti, fermo restando l'ordine di graduatoria al 1° luglio 1956, comporta maggiori oneri di carattere finanziario.

BERRY, *Relatore*. Debbo far presente innanzi tutto che il numero di persone che ne verrebbero a beneficiare è irrilevante. In secondo luogo ritengo che si possa far fronte alla copertura dell'eventuale onere con i normali stanziamenti di bilancio. D'altra parte, faccio osservare che si tratta di impiegati che, con la promozione, vengono a perdere il diritto agli scatti di aumento per l'anzianità nel grado attuale del loro servizio. È evidente pertanto, che esiste una certa compensazione.

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Le considerazioni del relatore sono esatte. In effetti, coloro che verranno promossi non percepiranno gli scatti cui avrebbero avuto diritto permanendo nel grado dagli stessi rivestito.

PRESIDENTE. Il relatore ha proposto l'accantonamento del primo comma dell'articolo 3, comma che dovrebbe diventare l'articolo 5 del provvedimento in esame

Ha proposto altresì di sostituire nel secondo comma le parole « entro il 30 giugno 1956 » con le parole « con decorrenza non posteriore al 30 giugno 1956 ».

Pongo in votazione tale emendamento parzialmente sostitutivo.

(*È approvato*).

Pertanto, l'articolo 3, con l'emendamento introdotto, risulta così formulato:

« Nei confronti degli impiegati che conseguono la nomina a vice direttore o qualifica equiparata, ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, i quali siano pervenuti al grado IX di gruppo *B* con decorrenza non posteriore al 30 giugno 1956, o che alla stessa data fossero in possesso dell'anzianità prescritta per la ammissione ai normali concorsi per esami per la promozione a tale grado, la suddetta nomina è riportata a tutti gli effetti al 1° luglio 1956, fermo l'ordine di graduatoria ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 4.

I posti in soprannumero nella qualifica di vice direttore o equiparata delle carriere speciali, previsti dagli articoli 361, 6° comma, e 364 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che non siano stati già conferiti mediante i concorsi per esame speciale, sono attribuiti con il primo scrutinio da effettuare per me-

rito comparativo ai sensi dell'articolo 1 della presente legge.

In corrispondenza ai posti in soprannumero di cui al precedente comma, sono lasciati scoperti altrettanti posti nella qualifica iniziale della carriera di concetto.

Il riassorbimento dei posti in soprannumero è effettuato con le vacanze che si verificheranno nella qualifica di vice direttore o equiparata, a decorrere dal 1° gennaio 1960.

BERRY, *Relatore*. Tengo a precisare che con la precedente e con la presente proposta di legge il Parlamento si sta sforzando di equiparere le carriere speciali a quelle normali. Il collega Tozzi Condivi restò preoccupato quando, all'articolo 4 del testo proposto dal Governo, si imbatté nelle parole: « in soprannumero ». Preciso che questo soprannumero è stato già previsto dalla legge, il cui motivo essenziale rimane quello di sostituire all'esame speciale il merito comparativo. Questa proposta di legge permetterà agli impiegati delle carriere speciali, che sono già avanzati in età, di coprire i posti senza sostenere un esame vero e proprio. Ad essi non si dà niente di speciale e mi sembra inopportuno che lo Stato voglia togliere loro quello che ha già una volta concesso

Per maggiore chiarezza, propongo il seguente emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo in esame:

« I posti conferibili in soprannumero nella qualifica di vice direttore delle carriere speciali, ai sensi degli articoli 361 e 364 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono attribuiti con gli scrutini per merito comparativo previsti dall'articolo 1 della presente legge, fermi restando anche i beneficî previsti dal secondo comma dell'articolo 366 del medesimo testo unico in favore degli impiegati di ruolo e non di ruolo al 23 marzo 1939 ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento presentato dall'onorevole Berry sostitutivo del primo comma dell'articolo 4 del testo in discussione e del quale ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo ed il terzo comma nel testo proposto dal Comitato ristretto, d'intesa col Governo, così formulato:

« In corrispondenza ai posti in soprannumero di cui al precedente comma sono lasciati scoperti altrettanti posti nella qualifica iniziale della carriera di concetto.

Il riassorbimento dei posti in soprannumero è effettuato con le vacanze che si verificheranno nella qualifica di vice direttore o equiparata a decorrere dal 1° gennaio 1960 ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 4 nel suo complesso così come risulta dopo l'approvazione dell'emendamento sostitutivo presentato dall'onorevole Berry:

I posti conferibili in soprannumero nella qualifica di vice direttore delle carriere speciali, ai sensi degli articoli 361 e 364 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono attribuiti con gli scrutini per merito comparativo previsti dall'articolo 1 della presente legge, fermi restando anche i benefici previsti dal secondo comma dell'articolo 366 del medesimo testo unico in favore degli impiegati di ruolo e non di ruolo al 23 marzo 1939.

In corrispondenza ai posti in soprannumero di cui al precedente comma, sono lasciati scoperti altrettanti posti nella qualifica iniziale della carriera di concetto.

Il riassorbimento dei posti in soprannumero è effettuato con le vacanze che si verificheranno nella qualifica di vice direttore, o equiparata, a decorrere dal 1° gennaio 1960.

(*È approvato*).

GULLO. Vorrei essere sicuro che, approvando questa proposta di legge, si eviti l'insorgere di nuove contradizioni.

PRESIDENTE. Purtroppo, onorevole Gullo, nessuno può darle... questa polizza di assicurazione!

Pongo in votazione l'articolo 5 che corrisponde in sostanza, secondo la proposta dell'onorevole relatore, al primo comma dell'articolo 3 del testo proposto dal Comitato ristretto:

« I concorsi per esami e per esame speciale per la nomina a vice direttore o qualifica equiparata delle carriere speciali, indetti alla data di entrata in vigore della presente legge, saranno revocati, qualora alla stessa data non siano state iniziate le prove di esame. I posti già destinati ai concorsi revocati sono conferiti a norma del precedente articolo 1 ».

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge n. 44 e n. 262 esaminate nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta delle seguenti proposte di legge:

DURAND DE LA PENNE: « Riordinamento di alcuni servizi e adattamento degli organici del personale direttivo amministrativo del Ministero della difesa » (44):

Presenti e votanti 19
Maggioranza 10
Voti favorevoli 17
Voti contrari 2

(*La Commissione approva*).

CERVONE: « Norme integrative della legge 22 dicembre 1957, n. 1234 » (262):

Presenti e votanti 19
Maggioranza 10
Astenuto 1
Voti favorevoli 15
Voti contrari 3

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Almirante, Berry, Caprara, Carcaterra, Colleselli, Foderaro, Gullo, Jacometti, Lucifredi, Misasi, Nannuzzi, Piccoli, Reale Oronzo, Resta, Rocchetti, Rossi Paolo, Scarascia, Soliano, Tozzi Condivi.

La seduta termina alle 10,15.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI